



Pos. USEC

Decreto n. 170

IL RETTORE

- VISTA** la L. 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione della Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** L’art. 90 del vigente CCNL, che ha individuato lo specifico settore professionale “Comunicazione e informazione” per la gestione e coordinamento dei processi di comunicazione e informazione esterna ed interna in relazione ai fabbisogni dell’utenza ed agli obiettivi dell’amministrazione e per la individuazione e/o implementazione di soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante e aggiornata informazione sull’attività istituzionale dell’amministrazione;
- VISTO** il Piano Strategico 2022-2028, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 31 maggio 2023 e 1° giugno 2023 e aggiornato nelle sedute di SA e CDA del 2 ottobre 2024;
- VISTA** la Linea di Azione del Piano Strategico di Ateneo 1.3 Semplificazione dei Regolamenti e delle Procedure, Obiettivo specifico 1.3, Azione Strategica 1.3.1. Revisione dei Regolamenti di Ateneo, Indicatore IN 1.3. 1 Approvazione Regolamenti;
- VISTO** L’obiettivo qualificante del Piano Strategico di Ateneo “12. Valorizzare la Parthenope”, Linea d’azione “12.1 Comunicare in modo efficace”, Indicatore “IN.12.1.2 Potenziare la capacità di diffusione e generare attenzione della comunicazione d’Ateneo”;
- VISTO** il Piano Triennale integrato di Comunicazione 2024/2026 recentemente aggiornato con delibere di SA e CDA del 28 gennaio 2026 nel quale al punto 1.2 “Organizzazione, funzioni e attività della comunicazione nell’Ateneo” si intende potenziare la Brand Identity per ridefinire un nuovo posizionamento dell’Ateneo e dei Dipartimenti;
- VISTO** il vigente Regolamento per la richiesta all’Ateneo di contributi per l’organizzazione di convegni, per la gestione delle sponsorizzazioni e per la concessione del logo e del patrocinio gratuito, adottato con DR n. 742 del 30/09/2019;
- VISTA** l’esigenza di aggiornare il regolamento per l’utilizzo del logo di Ateneo alla luce dell’aggiornamento della suddetta programmazione strategica;
- VALUTATI** gli obiettivi operativi, le attività e gli strumenti di diffusione che l’Amministrazione si prefigge di raggiungere per diffondere e consolidare la cultura della trasparenza, gli indirizzi e le strategie dell’Ateneo;
- RITENUTO** di dover procedere all’approvazione del nuovo Regolamento per l’utilizzo del logo di Ateneo e per la concessione del Patrocinio ed alla approvazione del Manuale di Identità Visiva;



VISTE

le delibere n. 28/2026 del Senato Accademico e n. 27/2026 del Consiglio di Amministrazione del 13 febbraio 2026 con le quali è stato approvato il nuovo Regolamento per l'uso del logo e la concessione del patrocinio di Ateneo;

DECRETA

- 1) È emanato il Regolamento per l'uso del logo e la concessione del patrocinio ed il Manuale di Identità Visiva nel testo allegato al presente decreto.
- 2) Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione.

Napoli,

IL RETTORE
(Prof. Antonio GAROFALO)



REGOLAMENTO PER L'USO DEL LOGO E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'UNIVERSITA' PARTHENOPE

(D.R. n. 170, del 18/02/2026)

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso del nome, del marchio e logo dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope" (d'ora in avanti denominati "logo" e "Ateneo"), nonché l'eventuale adozione e utilizzo di loghi identificativi dei Dipartimenti e delle altre strutture dell'Ateneo di cui all'art. 2 comma 12 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Regolamento disciplina anche la concessione a soggetti esterni della licenza d'uso del logo.
3. Il Regolamento ha l'obiettivo di:
 - a) garantire l'uso appropriato e corretto del logo;
 - b) salvaguardare l'immagine, il prestigio e l'interesse generale dell'Ateneo.
4. Il logo dell'Ateneo, costituito da simbolo grafico e nome dell'Ateneo, è descritto all'interno del Manuale di Identità Visiva allegato al presente Regolamento e di cui costituisce parte integrante.
5. L'uso del logo è consentito nel rispetto del decoro dell'Ateneo e dei principi stabiliti dallo Statuto, dal Codice Etico e dal presente Regolamento con le modalità previste nel Manuale di Identità Visiva.
6. Il Regolamento disciplina, inoltre la concessione del patrocinio dell'Ateneo ad iniziative realizzate da soggetti esterni e/o con la licenza d'uso del logo per iniziative rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ateneo stesso.
7. Per patrocinio si intende l'adesione simbolica dell'Ateneo sotto forma di espressione ed apprezzamento, di sostegno e di pubblico riconoscimento formulata nei confronti di iniziative realizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli per le loro finalità culturali, scientifiche e formative, in coerenza con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 2 (Titolarità e tutela del logo dell'Ateneo)

1. L'Ateneo è titolare esclusivo del proprio logo in quanto rappresentazione simbolica protetta dalle norme sul nome (artt. 6 e ss. C.C.). Pertanto l'uso del logo è di competenza piena ed esclusiva dell'Ateneo e dei suoi Organi di governo e delle sue strutture, le quali possono



avvalersene in relazione alle loro attività istituzionali.

2. Ogni uso non conforme al presente Regolamento è vietato e può dar luogo a responsabilità disciplinari e/o legali.
3. L'uso del logo dell'Ateneo è riservato agli Organi ed alle strutture dell'Ateneo che se ne avvalgono in relazione alle rispettive attività istituzionali e promozionali.
4. L'autorizzazione all'utilizzo del logo su inviti, locandine e comunicati cartacei nonché in siti web riferiti ad eventi istituzionali può essere concessa, su istanza del richiedente esclusivamente per manifestazioni di rilevante carattere scientifico, culturale e sociale, nonché per la stampa e diffusione di manifesti e altro materiale i cui fini rispondano agli scopi istituzionali dell'Ateneo.
5. L'uso del logo su inviti, locandine e comunicati cartacei nonché in siti web riferiti ad eventi promossi da singoli docenti o gruppi di docenti dell'Ateneo anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati è autorizzato con delibera del Consiglio di Dipartimento di appartenenza dei suddetti docenti, con cui si approva lo svolgimento dell'iniziativa: in tal caso nella documentazione oltre al logo di Ateneo deve essere presente l'indicazione del o dei dipartimenti interessati.
6. Per le iniziative che, per il particolare rilievo e/o il carattere pluri-disciplinare assumano una rilevanza per l'Ateneo nel suo complesso o che debbano tenersi in spazi gestiti dall'amministrazione centrale dell'Ateneo, l'uso del logo sulla documentazione è autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti cui appartengono i docenti promotori delle stesse iniziative.
7. L'uso del logo nell'ambito della pubblicazione di opere dell'ingegno di carattere scientifico, realizzate da membri della comunità universitaria nello svolgimento delle attività universitarie istituzionali, può essere regolato nei relativi contratti di edizione in cui sia parte contraente anche l'Università. L'uso del logo è obbligatorio nel caso in cui le suddette opere siano editate dall'Ateneo.
8. Gli studenti regolarmente iscritti presso corsi di studio o di dottorato dell'Università possono fare uso del logo, come disciplinato dal presente regolamento, per la stampa delle tesi e/o degli ulteriori elaborati previsti nell'ambito dei propri corsi di studio o di dottorato.
9. Il logo può essere concesso ad eventi organizzati da associazioni studentesche esclusivamente per manifestazioni di carattere culturale e/o sociale e che comunque non ledano l'immagine dell'Ateneo, previa autorizzazione del Rettore.
10. L'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ateneo da parte degli Spin Off universitari e



accademici di Ateneo è disciplinata dal Regolamento di Ateneo in materia di Spin Off.

Articolo 3 **(Principi generali di identità visiva)**

1. L'Ateneo adotta un sistema di linee guida di identità visiva unitaria.
2. I Dipartimenti e le altre strutture operano all'interno di tale sistema e non possono adottare segni distintivi che risultino in contrasto o confondibili con il logo dell'Ateneo
3. I dettagli sull'origine del logo e sulle tipologie e formati di esso sono riportati nel Manuale di Identità Visiva, che si approva contestualmente al Regolamento, che va pubblicato sul sito web di Ateneo e che disciplina un corretto impiego del logo e di colori, caratteri e font per riflettere l'identità e lo stile dell'Ateneo.

Articolo 4 **(Concessione a terzi del logo a titolo gratuito)**

1. I soggetti terzi possono fare uso del logo per periodi predeterminati e per lo svolgimento di attività prestabilite, a seguito di concessione della licenza d'uso a titolo gratuito. La licenza d'uso a titolo gratuito è prevista altresì nel caso di concessione del patrocinio.
2. La licenza d'uso del logo a titolo gratuito è concessa ai soggetti terzi, pubblici o privati, con i quali l'Università o uno o più Dipartimenti abbiano stipulato accordi di collaborazione scientifica e/o didattica. Tali soggetti possono utilizzare il logo sui documenti relativi alle attività realizzate in attuazione dei suddetti accordi di collaborazione, alle seguenti condizioni:
 - a) l'uso del logo non abbia scopo pubblicitario o commerciale in relazione a prodotti o servizi;
 - b) l'uso del logo sia riferito alle specifiche attività oggetto della collaborazione e limitatamente alla durata delle stesse;
 - c) non sia arrecato alcun pregiudizio al buon nome, all'immagine, al decoro alla reputazione dell'Università;
 - d) il soggetto beneficiario si impegni a manlevare e tenere indenne l'Ateneo da qualsiasi responsabilità, danno o pretesa derivante dell'utilizzo del logo.
3. L'uso del logo da parte di soggetti, pubblici o privati, in favore dei quali l'Università effettui prestazioni sulla base dei contratti o delle convenzioni è disciplinato dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



4. L'Università si riserva il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione della licenza d'uso del logo a titolo gratuito, in presenza di cause che possano pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione.

Articolo 5 **(Logo dei Dipartimenti)**

1. I Dipartimenti non sono dotati di un marchio autonomo distinto dal marchio di Ateneo; il segno identificativo dipartimentale non attribuisce diritti di proprietà industriale.
2. È consentito ai Dipartimenti l'uso di un logo o segno identificativo secondario conforme alle Linee Guida di Ateneo in coerenza con il Manuale di Identità Visiva di Ateneo che:
 - a) includa sempre il nome dell'Ateneo;
 - b) utilizzi colori, font e proporzioni coerenti con l'identità visiva istituzionale.
3. Il segno identificativo dipartimentale non può essere registrato come marchio.
4. L'uso del logo di Dipartimento è consentito esclusivamente per finalità istituzionali, scientifiche e di comunicazione, nel rispetto delle regole e delle specifiche grafiche stabilite dal Manuale di Identità Visiva di Ateneo.

Articolo 6 **(Procedura di approvazione del logo di Dipartimento)**

1. La proposta di logo o segno identificativo dipartimentale è approvata dal Consiglio di Dipartimento.
2. La proposta è sottoposta all'approvazione dell'organo competente dell'Ateneo (es. Direzione Comunicazione/Rettore) che verifica la conformità alle linee guida di identità visiva.
3. L'uso è consentito solo a seguito dell'adozione del provvedimento formale di approvazione.

Articolo 7 **(Ambiti di utilizzo)**

1. Il logo di Ateneo ed i segni identificativi Dipartimentali possono essere utilizzati esclusivamente per:
 - a) Attività istituzionali;
 - b) Didattica e ricerca;
 - c) Comunicazione scientifica e divulgativa;
 - d) Eventi e altre iniziative approvati dall'Ateneo o dal Dipartimento competente.



In tal caso l'utilizzo dei loghi è subordinato all'autorizzazione degli Organi di Ateneo.

2. È vietato l'uso per finalità commerciali o politiche non autorizzate salvo nei casi espressamente autorizzati dall'Ateneo nell'ambito di specifici accordi o convenzioni.
3. In ogni caso, l'utilizzo non deve arrecare pregiudizio al nome, all'immagine, al prestigio o alla reputazione dell'Ateneo.

Articolo 8 **(Materiali e supporti)**

1. L'uso è consentito sui siti web istituzionali, piattaforme digitali e social media, carta intestata, pubblicazioni, presentazioni, materiale informativo e promozionale ed eventi, nel rispetto del presente Regolamento e del Manuale di identità visiva.
2. Non è consentita la modifica, deformazione o alterazione dei loghi.
3. L'eventuale utilizzo del logo su prodotti o materiali destinati alla vendita è consentito esclusivamente nei casi espressamente autorizzati dall'Ateneo nell'ambito di specifici accordi o convenzioni.

Articolo 9 **(Rapporti con soggetti terzi e co-branding)**

1. Nei casi di progetti congiunti, convenzioni o sponsorizzazioni, l'uso congiunto del logo dell'Ateneo con altri segni distintivi è disciplinato da specifici accordi, nel rispetto del presente Regolamento e del Manuale di Identità Visiva.
2. Il marchio di Ateneo deve mantenere adeguata visibilità ed evidenza e non può essere collocato in posizione o proporzione tale da risultare subordinato o marginale rispetto agli altri loghi.
3. È vietato l'abbinamento del dell'Ateneo a marchi o segni distintivi che possano arrecare pregiudizio al nome, all'immagine o ai valori istituzionali dell'Ateneo.

Articolo 10 **(Controlli e sanzioni)**

1. L'Ateneo vigila sul corretto utilizzo del proprio nome e logo.
2. In caso di uso non conforme alle disposizioni del presente Regolamento o del Manuale di Identità Visiva, l'Ateneo può disporre la cessazione immediata dell'uso del logo e adottare ogni ulteriore provvedimento previsto dall'ordinamento.



Articolo 11 **(Norme transitorie)**

1. I Dipartimenti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, utilizzano segni identificativi precedentemente adottati sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento e del Manuale di Identità Visiva entro il termine stabilito con provvedimento del Rettore.
2. Per quanto non espressamente previsto, dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Manuale di Identità Visiva e la normativa di Ateneo vigente.

Articolo 12 **(Concessione del Patrocinio Gratuito di Ateneo)**

1. Il Patrocinio gratuito consiste nell'autorizzazione a far uso del nome dell'Ateneo ed è una forma simbolica di adesione e manifestazione di apprezzamento nei confronti di iniziative a carattere didattico, scientifico, culturale, educativo, sociale, sportivo o di altro genere comunque denominate, promosse da soggetti pubblici o privati e delle quali l'Ateneo condivide le finalità e che si traduce, nell'ambito delle stesse iniziative, con l'espressa indicazione "con il patrocinio dell'Ateneo".
2. Possono presentare richiesta di concessione del patrocinio dell'Ateneo persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.
3. Le tipologie di iniziative per le quali può essere concesso il patrocinio, a titolo esemplificativo, sono:
 - a) convegni, congressi, conferenze, seminari;
 - b) iniziative di studio, formative e di ricerca;
 - c) eventi, manifestazioni e attività culturali;
 - d) realizzazione di prodotti editoriali cartacei o multimediali.
4. La richiesta può essere promossa da soggetti esterni all'Ateneo esclusivamente per manifestazioni di rilevante carattere scientifico, culturale e sociale quali congressi, convegni, workshop, seminari e simili, le cui finalità siano conformi a quelle perseguite istituzionalmente dall'Ateneo.
5. Non è necessaria la richiesta di patrocinio in occasione di eventi organizzati dalle strutture didattiche e scientifiche e/o da docenti dell'Ateneo.
6. Le richieste devono specificare l'oggetto dell'iniziativa, il programma e la documentazione



necessaria a consentire una idonea valutazione delle finalità dell'evento.

7. La richiesta di patrocinio all'Ateneo deve essere presentata almeno 30 gg prima dell'evento al Rettore, nel caso di richiesta di patrocinio dell'Ateneo con utilizzo della dicitura "Università degli Studi di Napoli "Parthenope", e deve contenere il programma, le finalità, la sede e ogni elemento utile alla valutazione.

8. La concessione del Patrocinio di Ateneo è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza con provvedimento Rettorale. La delibera viene comunicata all'interessato sia in caso di accoglimento della proposta, sia in caso di rifiuto. Il patrocinio gratuito per manifestazioni o iniziative promosse da terzi viene concesso a condizione che:

- a) vi sia il preventivo assenso di un Direttore di Dipartimento e/o di un docente di ruolo per manifestazioni di tipo strettamente accademico e scientifico;
- b) il programma e le finalità delle iniziative, per manifestazioni di altro carattere, siano dettagliatamente comunicate dai soggetti richiedenti il patrocinio gratuito, unitamente alla sede e alla data di svolgimento delle stesse.

9. Forme e modi di utilizzo sono indicati all'atto di concessione.

10. Il patrocinio oggetto del presente regolamento, se non diversamente previsto, si intende concesso limitatamente alle iniziative/eventi per il quale è stato chiesto e per un periodo di tempo strettamente connesso alla durata degli stessi.

11. I beneficiari della concessione del patrocinio devono sempre garantirne un utilizzo appropriato e corretto, a salvaguardia dell'immagine, del prestigio, del decoro e dell'onorabilità dell'Ateneo, che si riserva il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione del patrocinio in presenza di cause che possano pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione.

12. La concessione del patrocinio gratuito dell'Ateneo non dà diritto a contributi finanziari o altri oneri a favore degli organizzatori dell'evento o degli eventi patrocinati né comporta interventi di supporto organizzativo/logistico a carico dell'Ateneo per lo svolgimento delle iniziative.

13. La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto a qualsiasi altra eventuale forma di collaborazione o partenariato.

Articolo 13

(Limitazioni all'uso del Patrocinio di Ateneo)

1. Sono escluse dalla richiesta di patrocinio:

- a) le iniziative che hanno finalità di lucro o per iniziative il cui fine commerciale è valutato come prevalente o esclusivo dalle quali derivino utili per il soggetto promotore



- b) le iniziative non coerenti con le finalità dell'Università e non conformi ai principi ed alle norme costituzionali e di legge;
 - c) le iniziative promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni che rappresentino categorie o forze sociali, da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.
2. In ogni caso la concessione del patrocinio sia per fini scientifico-culturali che per fini pubblicitari, non deve arrecare alcun danno al prestigio e all'immagine dell'Ateneo.
 3. I beneficiari della concessione del patrocinio devono sempre garantirne un utilizzo appropriato e corretto a salvaguardia dell'immagine, del prestigio, del decoro e dell'onorabilità dell'Ateneo.
 4. L'Ateneo si riserva il diritto di revocare unilateralmente ed insindacabilmente la concessione del proprio patrocinio in presenza di cause che possano pregiudicare il proprio nome o la propria immagine o il proprio decoro o la propria reputazione.
 5. Qualora venga impropriamente dichiarata titolarità del patrocinio dell'Ateneo o ne venga impropriamente utilizzato il logo o in assenza di concessione o in violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, l'Università si riserva di agire in giudizio in ogni sede competente per la tutela della propria immagine e per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 14 **(Patrocinio Dipartimentale)**

1. I Dipartimenti possono concedere il patrocinio a iniziative, eventi o progetti ritenuti coerenti con le proprie finalità istituzionali e con i valori dell'Ateneo, nel rispetto del presente Regolamento
2. Il patrocinio ha natura di riconoscimento morale e istituzionale e non comporta, di norma, oneri finanziari a carico dell'Ateneo o del Dipartimento.
3. La concessione del patrocinio può includere, a discrezione del Dipartimento, l'autorizzazione all'uso del logo di Dipartimento.
4. La richiesta di patrocinio di Dipartimento va sottoposta al parere del rispettivo Consiglio di Dipartimento per valutarne l'ammissibilità. Il Dipartimento rende noto al richiedente l'esito della delibera di Dipartimento, sia in caso di accoglimento della proposta, sia in caso di rifiuto.
5. Il patrocinio gratuito del Dipartimento per manifestazioni o iniziative promosse da terzi viene concesso a condizione che:



- a) vi sia il preventivo assenso di un docente di ruolo e per manifestazioni di tipo strettamente accademico e scientifico;
- b) il programma e le finalità delle iniziative, per manifestazioni di altro carattere, siano dettagliatamente comunicate dai soggetti richiedenti il patrocinio gratuito, unitamente alla sede e alla data di svolgimento delle stesse.

6. L'autorizzazione all'uso del logo:

- a) è limitata all'iniziativa per la quale è concessa;
- b) non può essere ceduta a terzi né riutilizzata per finalità diverse;
- c) può essere negata o revocata in caso di uso non conforme o di sopravvenuta incompatibilità con l'immagine e i valori dell'Ateneo.

7. In caso di diniego del patrocinio e/o dell'autorizzazione all'uso del logo da parte del Dipartimento, l'utilizzo del logo è in ogni caso espressamente vietato e non può avvenire in alcuna forma, diretta o indiretta.

Articolo 15
(Disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, è emanato e reso esecutivo dal Rettore con proprio decreto ed entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione.

2. Le modalità operative per la richiesta, la concessione e l'eventuale revoca del patrocinio e dell'uso del logo dell'Ateneo e dei Dipartimenti sono definite da apposite linee guida di Ateneo o da disposizioni dipartimentali adottate nel rispetto del presente Regolamento.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme dell'ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.